

Piano di sostituzione

Documento riepilogativo del Piano di Sostituzione previsto dal Regolamento in materia di Benchmark in caso di variazione o di cessazione degli indici di riferimento.

Il presente Piano di Sostituzione si applica sia sui contratti con la clientela già sottoscritti che sui contratti di nuova stipula che prevedono un parametro di indicizzazione, attraverso l'inserimento di clausole di fallback conformi alle istruzioni allegate.

Il presente documento e il Piano di Sostituzione di dettaglio possono essere soggetti ad aggiornamenti, in particolar modo nel caso in cui la regolamentazione cambi o qualora i piani non possano più essere considerati solidi e attendibili o qualora divenga possibile e opportuno descrivere o modificare una o più clausole di fallback.

Sarà cura di CA Auto Bank mettere a disposizione della Clientela, in modo tempestivo, anche sul proprio sito web, la versione aggiornata del presente documento.

- Istruzioni tasso Fallback

Al verificarsi di un Evento Rilevante che incida sull'Euribor, il tasso applicabile sarà, con effetto dalla data dell'Evento, il Tasso di Riferimento Sostitutivo.

Il Tasso di Riferimento Sostitutivo; si intende un tasso di riferimento che è:

(a) formalmente designato, nominato o raccomandato quale sostitutivo del Tasso Base da: (i) l'amministratore di tale Tasso Base; o (ii) qualsivoglia altro Organo di Nomina



Rilevante, e se, in quel determinato frangente, altri indici sostitutivi sono stati formalmente designati, nominati o raccomandati nel periodo in questione in virtù di ambedue i sopracitati paragrafi, il “Tasso di Riferimento Sostitutivo” costituirà il tasso sostituito ai sensi del precedente paragrafo (ii); o

(b) su accordo delle Parti, generalmente accettato sul mercato internazionale o su qualsiasi altromercato nazionale/interno dei prestiti sindacati quale sostituito appropriato del Tasso Base; o

(c) su accordo delle Parti, il tasso sostitutivo al Tasso Base appropriato, o

(d) se non vi è alcun accordo tra le Parti su un adeguato successore/sostituto del Tasso Base, il tasso di deposito della banca centrale della relativa valuta pubblicato sul sito web della Banca centrale, aumentato di uno spread che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il Tasso Base e il CBR nel periodo di 30 Giorni Lavorativi, che termina il 5° Giorno Lavorativo antecedente alla data dell’Evento.

Per “Organo di Nomina Rilevante” si intende qualsiasi banca centrale, autorità regolamentare o di vigilanza o gruppo di esse, nonché qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto o costituito a richiesta di una delle precedenti o del Financial Stability Board.

Per “Evento Rilevante” si intendono, per quanto riguarda qualsiasi tasso di indicizzazione, le seguenti fattispecie:

a) il tasso di indicizzazione cessa di essere pubblicato sulla relativa schermata/pagina in modo permanente o indefinito dal fornitore di servizi di informazione designato e nessun altro fornitore di servizi informativi provvede alla relativa pubblicazione su qualsiasi altra pagina; e/o

b) l’ente amministratore del Tasso Base cessa, per qualsiasi ragione, la fornitura del Tasso Base in modo permanente o indefinito (a condizione che, in quel momento, non ci sia altro ente amministratore che succeda al precedente e continui a fornire il tasso di indicizzazione); e/o

c) una dichiarazione pubblica o pubblicazione di informazioni da parte del supervisore dell’ente amministratore del Tasso Base, che annunci come l’Indice di riferimento (i) non



sia più o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante, (ii) ne sia stato o ne verrà proibito l'utilizzo (iii) o il relativo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o ad avverse conseguenze; e/o

d) È divenuto o diverrà proibito o illegittimo per le Parti calcolare i pagamenti dovuti ai sensi del presente Accordo utilizzando il Tasso Base.

La "Data dell'Evento Rilevante" è:

a) nel caso di cui ai sottoparagrafi a) e b) della definizione di Evento Rilevante, la data di cessazione o

di pubblicazione del Tasso Base,

b) nel caso di cui ai sottoparagrafi c) e d), la data di tale non rappresentatività, divieto, restrizione o conseguenza negativa dell'uso dell'indice o la data di revoca dell'autorizzazione o della registrazione, a seconda dei casi, e non, a scanso di equivoci, la data della dichiarazione pubblica.
